Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.

2 La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o nell'udienza di conciliazione.

3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire.
